

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

UFFICIO TECNICO - GESTIONE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO



Reg. Concessioni n. 05

Prot. n. 20060

**OGGETTO: RINNOVO C.D.M. N° 06/2013 DI MQ. 65 PER "OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER MANTENIMENTO MURO DI CONTENIMENTO ED AREA ASSERVITA" - DITTA GUERRIERO PIA E FOGLIAMANZILLO MARCO - PERIODO 01/01/2019 – 31/12/2024**

**VISTA** l'istanza della Sig.ra GUERRIERO PIA, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 20/02/1970 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Suppezzo n° 6 C.F. GRRPIA70B60C129T, presentata in data 27/08/2018 al Prot. Gen. di questo Comune al n° 13308, con la quale chiede il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima n° 06/2013 del Registro Concessioni, Prot. n° 17822, registrata all'Ufficio delle Entrate di Belvedere Marittimo in data 12/11/2013 al n° 1801, Serie 3^, inerente all'"Occupazione area demaniale per mantenimento muro di contenimento ed area asservita" per complessivi mq. 65;

**VISTO** il subingresso n° 01/2018 del 30/04/2018, Prot. n° 6618, con la quale si sono autorizzati la Sig.ra Guerriero Pia ed il Sig. Fogliamanzillo Marco, a subentrare nella Concessione Demaniale Marittima n° 06/2013 Prot. n° 17822 intestata alla Sig.ra Wilson Emily;

**VISTO** il D.P.R. n. 616/1977;

**VISTA** la legge del 15/03/1997 n° 59;

**VISTA** la legge del 15/05/1997 n° 127;

**VISTO** il D.L.vo n° 112 del 31/03/1998;

**VISTO** il D.L.vo n° 96 del 30/03/1999;

**VISTO** l'art. 10 della Legge 16/03/2001 n. 88;

**VISTO** l'art. 36 del Codice della Navigazione;

**VISTE** le attestazioni:



in data 10/06/2014 relativo al canone anno 2014;

in data 19/03/2015 relativo al canone anno 2015;

in data 23/09/2016 relativo al canone anno 2016;

in data 27/10/2017 relativo al canone anno 2017;

in data 07/08/2018 relativo al canone anno 2018;

**VISTE** le attestazioni comprovanti i versamenti delle imposte regionali sul canone delle concessioni demaniali relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

### **CONCEDE**

alla richiedente GUERRIERO PIA, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 20/02/1970 e residente in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Suppezzo n° 6 C.F. GRRPIA70B60C129T e a FOGLIAMANZILLO MARCO, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 08/12/1966 e residente in Sorrento (NA) alla Via Corso Italia n° 269 C.F. FGLMRC66T08C129U, il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima n° 06/2013 del Registro Concessioni, Prot. n° 17822, registrata all'Ufficio delle Entrate di Belvedere Marittimo in data 12/11/2013 al n° 1801, Serie 3^, inerente all'Occupazione dell'area demaniale per il mantenimento di un muro di contenimento ed area asservita per complessivi mq.65 (sessantacinque), situata sulla spiaggia del Comune di Belvedere Marittimo (CS) e precisamente in località S. Litterata N.C.T. foglio 4, particella 114, con l'obbligo di corrispondere all'Eranio, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di Euro 354,02 relativo all'anno 2018.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la durata di anni 6 (sei) e pertanto dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2024, avendo i concessionari già pagato i canoni impostogli.

Si rilascia la presente concessione subordinata alle condizioni che seguono:

- 1) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato dell'amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il



- 2) canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. L'Amministrazione Comunale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Parimenti il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse in corso. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazioni di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Messo Comunale. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni quindici nell'albo Pretorio Comunale entro, il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. Qualora il concessionario non adempia l'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione.
- 3) Il concessionario sarà direttamente responsabile sia verso l'Amministrazione Marittima che Comunale dell'esatto adempimento degli oneri assunti verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà nell'esercizio della presente concessione.



- 4) Il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli dalla Concessione, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Comunale e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Nei casi di scadenza, o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restante la facoltà di autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

Disciplinare di concessione (Art. 47 lett. 5 del Cod. Nav.)

La presente Concessione è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle seguenti condizioni speciali:

- 1) nei casi di revoca delle concessioni e di dichiarazione di decadenza il concessionario ha l'obbligo di sgombrare a proprie spese anche i beni pertinenziali eventualmente concessi, lasciandoli liberi da persone o cose e riconsegnarli in pristino stato sulla semplice intimazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- 2) La zona concessa della superficie di mq. 65 (sessantacinque) deve avere la forma e l'ubicazione rappresentate nei tipi planimetrici e relazione tecnica redatta dal Geom. Caroprese Francesco di Belvedere M.mo, che anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente concessione;
- 3) L'Amministrazione Marittima e l'Amministrazione Comunale non si assumono alcuna responsabilità in caso di distruzione totale o parziale delle opere costruite sulla zona concessa per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosione, né alcun onere di costruzione di opere di difesa;
- 4) L'esercizio della concessione potrà essere ritardato o sospeso previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e dell'Amministrazione Comunale, nei casi di forza maggiore riconosciuta, per la sussistenza





dei quali il concessionario dovrà rappresentare dettagliatamente la circostanza, entro 10 giorni dall'accadimento, mediante istanza in bollo;

- 5) Ai sensi dell'art. 17 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente licenza, ha provveduto a prestare la cauzione di € 5.000,00 (cinquemila euro), mediante Atto Fidejussorio n° F00230613050UR, rilasciato il 07/02/2013 dalla FINAUREA S.p.A. Agenzia di Roma, con scadenza 01/01/2019, che gli sarà restituita/svincolata alla scadenza della concessione sempre che egli abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse, per qualsiasi motivo, prelevare somme da detta Cauzione il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso dacché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo, entro 15 giorni dalla notifica della relativa ingiunzione. Detta cauzione potrà essere aggiornata in qualsiasi momento per non risultare inferiore a due annualità del canone stabilito e/o per altre esigenze relative agli obblighi derivanti dalla concessione e sarà restituita al termine della concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il rapporto concessorio costituito con le precedenti licenze di cui l'attuale costituisce la prosecuzione. Qualora in applicazione dell'art. 47 del Cod. Nav. l'amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il concessionario presta fin d'ora il suo condizionato consenso per se e per i suoi aventi causa dacché l'Amministrazione concedente, senza bisogno di alcun provvedimento dell'A.G., possa introitare a favore dell'Erario una quota parte della suddetta cauzione o anche l'intero ammontare di essa. La stessa procedura sarà attuata nel caso di sopralluogo ed accertamenti tecnici, spese per la rimessa in ripristino dell'area alla scadenza della concessione, recupero di somme dovute all'Erario a titolo di indennizzo per il perdurare dell'occupazione senza titolo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di proprietà demaniale, pagamenti di imposte e tributi inerenti a dette opere. La Società concessionaria rimane sempre responsabile degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi assunti con il presente atto. E in genere della concessione assunta anche oltre la somma depositata a titolo cauzionale



per effetto del presente articolo. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il concessionario s'impegna fin dalla data di rilascio del presente atto a provvedere in caso di revoca della fideiussione ovvero della polizza assicurativa alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione della cauzione in numerario o in titoli di stato, per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione;

- 6) Il concessionario si obbliga a provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere di pertinenza demaniale marittima concesse seguendo anche le prescrizioni che occorrendo fossero dettate dall'Amministrazione concedente nonché di corrispondere ogni eventuale tassa od imposta comunque ad esse afferente. In caso di mancata o deficiente manutenzione oltre alla facoltà di applicare l'art. 47 del C.N. si potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno indicati intervenire d'Ufficio a spese del concessionario prelevando i fondi necessari della cauzione, fermo restando in tal caso l'obbligo del concessionario per le spese maggiori;
- 7) Il canone per gli anni successivi sarà calcolato sulla base dei decreti da pagamento annuo del canone mediante l'invio di ordine d'introito. E' fatto obbligo al concessionario, qualora il predetto ordine di introito, per qualsiasi motivo, non gli pervenga entro un anno a partire dalla data di inizio validità della concessione di presentarsi entro 15 giorni presso l'Ufficio Tecnico Comunale per il ritiro dello stesso. La mancata corresponsione di quanto dovuto entro il termine fissato comporterà, ai sensi dell'art. 47 lettera d) ed f) del Codice della Navigazione la decadenza della concessione;
- 8) Il concessionario s'impegna a restituire all' Erario la somma corrisposta alla percentuale del 20% del canone da devolvere ai comuni ai sensi dell'art. 12 comma 6, del D.L. 90/90 convertito in legge 165/90, qualora, a seguito del chiesto parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dei Trasporti e Navigazione e quello delle Finanze pervengano alla determinazione che detta quota non debba essere conguagliata;
- 9) Il concessionario s'impegna a pena di decadenza ex art. 47, letto f) del Codice della Navigazione, a produrre, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria e l'esatta localizzazione della concessione sulla



10 / 07 / 15



cartografia catastale prodotta dal S.I.D.- Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opera a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso. Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nella presente licenza costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 lettera f del C.N. oltre agli aspetti di natura penale eventualmente avvisabili.


Ai fini di quanto indicato al 1° comma delle condizioni generali riportate il concessionario, qualora intende rinnovare la presente licenza di concessione, è invitato a far pervenire la relativa istanza almeno tre mesi prima della scadenza allo scopo di consentire a questa Amministrazione di procedere in tempo utile al rilascio della nuova licenza.

Il concessionario dichiara di essere edotto di tutte le disposizioni emanate dai competenti uffici. La presente concessione vincola il concessionario fin dal momento della sua sottoscrizione mentre non vincola l'amministrazione concedente fino a quando la concessione non sia stata registrata.


La presente concessione è rilasciata ai soli fini dell'occupazione di suolo demaniale marittimo e pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione e/o licenza prescritta dalle norme in vigore. La presente viene firmata dal concessionario, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Suppezzo n° 6.

Belvedere Marittimo li 27/12/2018

I CONCESSIONARI  
(Sig.ra Pia GUERRIERO)  
(Sig. Marco FOGLIAMANZILLO)



I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DEMANIO  
(Geom. Antonio LEO)



**Agenzia Entrate**  
Direzione Provinciale di Cosenza  
Ufficio Territoriale di Paola  
Sportello Decentrato di Belvedere M.mo

**28 DIC. 2018**

Registrato il

al N.

Esatti €

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale



**L'Addetto**  
**Cersosimo Luigi**